



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02- Sezione Seconda Civile

nella persona del giudice on. Liliana Anselmo pronuncia

SENTENZA

nella causa iscritta in data 26.10.2020 e segnata dal N° di R.G.C.A. 11434/2020 vertente
tra

Parte_1 e **Parte_2**, in proprio quali genitori di **Persona_1**
rappresentati e difesi dall'avv. Mario SCHETTINI

Parte_3, rappresentata e difesa dall'avv. Mario SCHETTINI

-attori ed
intervenuta-

Contro

CP_1, in proprio, quale madre di **Persona_2**, rappresentata e difesa
dall'avv. Gian Paolo PARRI

Persona_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Paolo Parri

-convenuta ed
intervenuta-

OGGETTO: Risarcimento danni

Conclusioni

Per gli attori: *Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, in via istruttoria, ammettere le istanze in via istruttoria formulate dalla parte attrice e allo stato non ammesse e precisamente la prova per interrogatorio formale della convenuta **Persona_2** e la prova per testi sul capitolato indicato sub A) nella memoria 183 n. 2 c.p.c. attorea con indicazione a testi di **Tes_1** [...] e **Testimone_2** entrambe residenti in Impruneta (FI) ed ivi domiciliate presso [...] **Organizzazione_1** Via Primo Maggio n. 47 nonché, per i motivi indicati dalla difesa attorea alla udienza del 21.06.2023, disporre la rinnovazione della CTU medico – legale o in subordine quanto*

*meno convocare il CTU medico – legale affinché fornisca la doverosa valutazione medico – legale del quadro lesivo oftalmico al fine di consentire al Giudice di liquidare il danno nella auspicata ipotesi in cui Esso nella Sua qualità di Perito dei Periti accerti il nesso causale tra il fatto per cui è lite e la patologia oftalmica risultante dalla certificazione ospedaliera versata in atti e, sempre in via istruttoria, revocare la ordinanza del 21.06.2023 nella parte in cui contiene ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della parte convenuta di esibizione di copia della quietanza di corresponsione a parte attrice della somma di euro 2.780,00 in virtù di liquidazione di indennizzo relativo alla polizza stipulata dall'istituto scolastico con **Controparte_2** e rilevare la radicale inammissibilità di quanto tardivamente prodotto dalla parte convenuta dopo lo spirare del termine di preclusione istruttoria e nella dichiarata ottemperanza a simile inammissibile ordine e, nel merito, visti in particolare l'art. 115 c.p.c. nonché gli artt. 2043 e 2048 c.c., dichiarare e comunque accertare che con riferimento al fatto di cui occupa sussiste responsabilità in capo a **Persona_2** in proprio nonché responsabilità in capo a **CP_1** quale genitore esercente la potestà sulla figlia **Persona_2** minore di età al momento del fatto per cui è lite e pertanto, visto anche l'art. 2055 c.c., condannare **Persona_2** e **CP_1** in via solidale tra loro, al risarcimento in favore delle parti attrici dei danni tutti sia patrimoniali che non patrimoniali da esse sofferti in conseguenza del fatto illecito di cui occupa, per i titoli indicati in atti e nelle misure qui di seguito indicate facendosi applicazione della vigente versione della tabella del Tribunale di Milano con espressa riserva di eventuali errori e/o omissioni e con espressa salvezza delle diverse misure che risultassero come dovute e/o giuste: € 900,00 in favore di **Parte_3** a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ITP 75% gg. 10, € 1.200,00 in favore di **Parte_3** a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ITP 50% gg. 20, € 900,00 in favore di **Parte_3** a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ITP 25% gg. 30, € 4.689,00 in favore di **Parte_3** a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da IP 3%, € 3.710,00 (di cui € 2.198,00 in favore dei genitori **Parte_2** e **Parte_1** che sopportarono le spese documentate allegate alla citazione come ivi espressamente dedotto e mai contestato dalle parti convenute costituite e € 1.152,00 in favore di **Parte_3** come da ricevute fiscali di spesa depositate in data 22.11.2022) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese di cura e certificazione e € 250,00 in favore di **Parte_2** a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalla spesa per assistenza professionale stragiudiziale, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria sugli importi non liquidati in moneta attuale rispetto alla data delle sentenze e oltre interessi legali su capitale devalutato alla data del sinistro e poi via via rivalutato su base annuale maturati e maturandi dalla data del dovuto alla di del saldo e con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, spesa di CTU a definitivo carico delle parti convenute soccombenti e condanna delle medesime alla refusione in favore della comparsa **Parte_3** delle spese di CTU e CTP (€ 365,00)".*

Per le convenute: *Voglia il Tribunale di Firenze adito, reietta ogni contraria istanza eccezione o deduzione, in tesi respingere la domanda risarcitoria come avanzata dagli attori e dall'intervenuta Pt_3 [...] nei confronti delle convenute CP_1 e Persona_2, poiché infondata non risultando il fatto addebitabile alla responsabilità delle medesime convenute, bensì a quella dell'Istituto Scolastico di appartenenza delle insegnanti. In ipotesi limitare la domanda secondo quella quantificazione dei danni e secondo quel grado di responsabilità che risulteranno accertati, in ogni caso con detrazione della somma di euro 2.780,00, o di quella diversa, già riscossa dagli attori e/o dall'intervenuta. In via istruttoria e per quanto occorrer possa, si rinnova l'istanza, come avanzata in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc, di ordine di esibizione ex art. 210 cpc verso Controparte_2 della documentazione con cui veniva liquidata e trasmessa, a definizione del sinistro n. 8101/2017/228380, relativo alle lesioni personali subite da Parte_3 in Impruneta il giorno 09.12.2015, la somma di euro 2.780,00".*

Esposizione dei fatti

Parte_1 e Parte_2, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale – all'epoca dei fatti - sulla figlia minore Parte_3 hanno convenuto in giudizio CP_1 sia in proprio che nella sua qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Persona_2 assumendo:

-che in data 09.12.2015, alle ore 14.10 circa, all'interno dell'aula di musica dell'Organizzazione_1 in Impruneta (FI), l'alunna minore Parte_3 tentando di sedersi su una sedia ivi presente, cadeva a terra sbattendo la testa sul pavimento poiché l'alunna minore Persona_2 gliela aveva sfilata da dietro;

-che Pt_3 nel pomeriggio del 09.12.2015 veniva condotta al Pronto Soccorso dello Organizzazione_2 di Firenze, ove veniva sottoposta alle prime cure;

-che a partire dal 12.02.2016, interrotta la cura ortodontica fissa, Pt_3 si sottoponeva ad esami diagnostici sia presso l'Organizzazione_2 di Firenze (ambulatori di oftamologia) che a visite oculistiche con esame di schermo di Hess;

-che al termine degli esami e delle visite il medico dott. Per_ concludeva ritenendo che nell'occorso Pt_3 aveva riportato valido trauma cranico tale da determinare saltuaria diplopia a sua volta tale da rendere necessario utilizzo di occhiale prismatico non utilizzato in precedenza e tale da avere determinato gg. 10 di ITP 75%, gg. 20 di ITP 50%, gg. 30 di ITP 25% e P.P. 5%;

-che, essendo andati vani i tentativi di essere risarciti stragiudizialmente dei danni complessivamente subiti, i genitori della minore promuovevano la presente causa ritenendo sia la minore Persona_2 responsabile di quanto causato a Pt_3 ex art. 2043 c.c. che la di lei madre CP_1 ex art. 2048 c.c.;

CP_1 si è costituita in giudizio in data 2 febbraio 2021, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte della loro figlia, **Parte_3** (in quanto, nata il 26 luglio 2002, alla data della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 20.10.2020, era maggiorenne); in secondo luogo ha contestato la dinamica dell'evento e ha negato la riconducibilità dell'evento dannoso ad un comportamento colposo della figlia **Persona_2** atteso che una eventuale responsabilità di quest'ultima presupporrebbe, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la prova, all'epoca del fatto, della sussistenza della capacità di intendere e di volere; infine **CP_1** ritiene di non essere passibile di censure sul piano della "culpa in educando" (che viene presupposta nel modello tipico della responsabilità di cui all'art. 2048 c.c.), in quanto il fatto è occorso in ambiente ed in orario scolastico e sarebbe addebitabile ad un difetto di vigilanza sugli alunni da parte del personale docente.

Sulla scorta di quanto sopra, **CP_1** ha chiesto di essere autorizzata a citare in causa il **Controparte_3** che, costituendosi in giudizio il 24.05.2021, ha chiamato a sua volta la Compagnia Assicurativa **Controparte_4** per essere manlevato dall'eventuale accoglimento della domanda di risarcimento; nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti perché, sulla scorta della relazione di servizio redatto dalle docenti, si evincerebbe che lo spostamento della sedia sarebbe stato un evento del tutto accidentale ed improvviso che il personale docente non avrebbe potuto impedire; ha eccepito, altresì, la carenza di legittimazione attiva degli attori - **Parte_1** e **Parte_2** - associandosi all'eccezione di **CP_1**

Controparte_4 si è costituita in data 29 ottobre 2021, associandosi all'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal **CP_3**.

In data 16 novembre 2021 **Parte_3** si è costituita volontariamente come interveniente al fine di sanare il difetto di rappresentanza dei genitori; al contempo ha rilevato la necessità che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di [...] **Per_2** nei riguardi della quale, nonché in capo al genitore **CP_1** sussisterebbe la responsabilità dell'accaduto e l'obbligo del risarcimento in proprio favore di tutti i danni sofferti, sia patrimoniali che non.

La causa è stata assegnata all'odierno giudicante per effetto del Decreto della Presidente del Tribunale n. 30 del 8 marzo 2022 (per dimissioni della precedente giudice assegnataria del fascicolo).

Con provvedimento del 22 marzo 2022 è stato dato atto che *"il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza della figlia non più*

soggetta a potestà per essere divenuta maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora la figlia manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria mediante la sua costituzione volontaria in giudizio (v. Cass. civ. Sez. VI – 3 30.7.2019, n. 20555)”, rinviava la causa all’udienza del 19.5.2022 per l’adozione dei provvedimenti opportuni. A tale udienza, preso atto della carenza di rappresentanza processuale di CP_1 è stata dichiarata la contumacia di Persona_2 e la nullità della chiamata in causa del Controparte_3 e, per l’effetto della società Organizzazione_3 questi sono stati quindi “estromessi” dal giudizio a spese processuali compensate.

In data 16 giugno 2022 è intervenuta in giudizio Persona_2 deducendo che l’evento sarebbe conseguente ad una “gioiosa contesa tra due amiche” non avendo mai avuto intenzione di recare danno alla compagna di classe anche perché all’epoca non aveva alcuna consapevolezza delle possibili conseguenze di quel gioco; ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti, dovendo la responsabilità per il fatto occorso essere attribuita all’omessa vigilanza degli insegnanti dell’Istituto scolastico; ha chiesto, infine, in caso di accoglimento della domanda attorea, la detrazione dal dovuto della somma di euro 2.780,00 già riscossa dagli attori ed offerta dall’Istituto assicurativo CP_4

La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU medico – legale da parte della Dott.ssa Per_4 sulla persona di Parte_3 e mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.c., formulato all’udienza del 21.06.2023, alla stessa parte convenuta, di copia della quietanza di corresponsione a favore degli attori della somma di € 2.780,00 in virtù di liquidazione di indennizzo in forza di polizza stipulata dall’Istituto scolastico con Controparte_4 con ordinanza dell’8.10.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione (con rigetto dell’istanza di parte attrice di rinnovazione della CTU medico legale o alla sua sostituzione con altro professionista per assenza dei <gravi motivi> di cui all’art. 196 c.p.c.).

Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 28 novembre 2023 mediante il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. e sono stati, di conseguenza, assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Le domande attoree vengono accolte nei limiti e per le ragioni che seguono.

An debeatur

La dinamica dell’infortunio, come ricostruita da parte attrice (che era tenuta alla prova del fatto illecito, del danno subito e del nesso di causa), non è stata contestata da

Persona_2 in occasione della sua costituzione in giudizio come interveniente (“.... *Pt_3* e *Per_*, cercavano di sedersi per prima su una delle sedie dell’aula. Ebbene, nella foga del gioco, *Per_*, giunta vicina alla sedia proprio mentre *Pt_3* si apprestava a sedersi, si aggrappava alla sedia medesima, con ciò spostandola e determinando così o certamente concorrendo a determinare, la perdita di equilibrio di *Pt_3* e la sua successiva caduta.... L’evento pertanto, quantomeno da un punto di vista fattuale, non può che farsi risalire che ad un comportamento posto in essere dalla convenuta *Persona_2*), per cui può affermarsi che il 09.12.2015 *Parte_3* nel mentre si trovava durante la pausa pranzo all’interno dell’aula di musica della scuola secondaria dell’ *Organizzazione_1* in Impruneta (FI) e volendo sedersi, cadeva per terra all’indietro, battendo la testa sul pavimento, poiché *Persona_2* , che si trovava a tergo, decise di “sfilarle” la sedia proprio nel momento in cui *Pt_3* si stava piegando sulle gambe.

Nel pomeriggio *Pt_3* venne accompagnata dalla madre presso il Pronto Soccorso dell’ *Organizzazione_2* di Firenze per le cure del trauma cranico occipitale direttamente conseguente al sinistro.

Pur dovendo prendere atto che l’infortunio è accaduto in ambito ed in orario scolastico e che al momento del fatto era presente in aula personale docente, alla luce della nullità dell’atto di chiamata in causa del *Controparte_3* (effettuata da soggetto non legittimato) e della conseguente estromissione dal giudizio del *CP_3* medesimo, non può non dirsi acclarata la responsabilità, ex art. 2046 c.c., di *Persona_2* oggi maggiorenne, che pose in essere una condotta colposa – sotto il profilo dell’imprudenza - che non può ritenersi giustificata nemmeno nell’ottica di un “vivace gioco in corso tra le ragazzine durante l’ora di ricreazione”, atteso che l’età delle alunne era superiore ai 12 anni ed è notorio che a tale età si è in grado di comprendere quali sono le conseguenze del proprio agire improvvido.

Del resto il danneggiato non è tenuto a provare la capacità naturale dell’autore del gesto illecito, anche se minore, spettando al danneggiante provare il contrario e a tale riguardo non è nemmeno “tentata” un’allegazione; si tenga conto che oltre all’età di *Per_2* ormai adolescenziale, rilevano ai fini decisori sia lo sviluppo intellettuale che quello fisico (elementi che non sono stati negati o descritti come “ridotti” dalla stessa *Per_2* , l’assenza di eventuali malattie ritardanti, il carattere che, nella specie, risulta particolarmente volitivo, la precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale odierno¹, l’assenza di problemi psicologici, l’appartenenza ad un contesto familiare

¹ Ciò per affermare che la precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori, i quali, proprio in

definibile come “normale” (e ciò a prescindere dalla frattura determinata dalla separazione personale tra i genitori di *Persona_2* non essendo emerso nulla a riguardo).

Inoltre, la tesi illazionata di parte convenuta *CP_1* – per la quale a causare l'incidente sarebbe stato un altro/a compagno/a di classe – non ha avuto alcun riscontro in assenza di prove (nemmeno mediante la formulazione di appositi capitoli di prova testimoniali utili allo scopo).

Ritenendo *Per_2* capace di intendere e di volere e quindi responsabile dell'illecito, sussiste, a parere di questo Tribunale, anche la responsabilità del genitore *CP_1* coabitante all'epoca con la minore, ex art. 2048 c.c. per colpa in educando e tale responsabilità concorre con quella di *Per_2* in via solidale.

Si è dibattuto a lungo se con riguardo alla responsabilità dei genitori per fatti illeciti compiuto dai figli minori sussista una presunzione di colpa o una responsabilità oggettiva (che certamente ricorre nelle ipotesi di illecito doloso), anche se essa è pur sempre una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, ovvero per non aver impedito il fatto dannoso e tale responsabilità.

La tesi maggioritaria si fonda sulla colpa dei genitori che viene presunta e superata non con la prova negativa, ossia dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, ma con una prova positiva, ossia di aver impartito al figlio una buona educazione, atteso che il genitore è tenuto a educare i figli. E' pur vero che la prova liberatoria richiesta ai genitori è la medesima di quella prevista dall'art. 2047 c.c. consistendo nella dimostrazione di “non aver potuto impedire il fatto illecito del minore”, ma il suo contenuto è stato ben definito da una risalente tradizione giurisprudenziale che non lo limita alla prova di aver diligentemente vigilato sul minore, ma lo estende alla prova positiva di aver impartito al figlio un'adeguata ed efficiente educazione in relazione al fatto illecito, atta ad escludere la colpa in educando (Cass. civ. nr. 9556/2009).

Tale orientamento si fonda sull'idea che la responsabilità dei genitori tragga fondamento dall'inadempimento dei doveri inderogabili educativi che derivano dal disposto degli artt. 30 e 31 Cost. e degli artt. 147 e 315 c.c. poiché si ritiene che tali doveri siano stabiliti non solo nell'interesse dei figli ma anche a tutela dei terzi.

ragione di tale precoce emancipazione hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio si riconducibile (cfr. Cass. civ. nr. 24907/2019).

Dunque, **CP_1** avrebbe dovuto provare di aver correttamente educato la propria figlia con riguardo ai comportamenti da tenere nelle sue relazioni sociali extrafamiliari e nell'ambito scolastico (Cass. civ. nr. 26200/2011) in modo che questi non costituiscano fonte di pericoli per sé e per i terzi (Cass. civ. nr. 3088/1997); le modalità del fatto dimostrano di per sé l'inadeguatezza dell'azione educativa del genitore coabitante e dunque la sua responsabilità (in re ipsa loquitur).

Quantum debeatur

La C.T.U. espletata – alle cui conclusioni questo giudice intende aderire per la loro esaustività - conferma che il pregiudizio riportato da **Parte_3** è consistito in un *“trauma craniooccipitale che è stato occasione e non causa della comparsa di uno strabismo latente, preesistente, da difetto di vista non corretto con ambliopia relativa e comparsa della sintomatologia diplopica”* e ciò ha determinato un periodo di Inabilità temporanea parziale di gg 3 al 75%, una successiva attendibile anche se non certificata inabilità temporanea parziale al 50% per gg 5 ed una temporanea parziale al 25% per altri gg 5; esclusi i P.P. e l'incidenza della malattia sulla capacità produttiva di **Parte_3**

La CTU ha espressamente escluso la correlazione tra la comparsa della sintomatologia diplopica e l'evento traumatico occorso in data 9.12.2015; difatti *“...Quanto alla sintomatologia diplopica denunciata dopo l'incidente dello 09.12.2015 è possibile affermare che trattasi di momento rivelatore, privo cioè di qualsiasi significatività, causale o anche concausale, nella insorgenza della visione doppia lamentata. In pratica la Sig.na presenta uno strabismo latente da difetto di vista non corretto nell'età, per così dire, plastica (entro i 6-7 anni di età), né sottoposta a trattamento ortottico (occlusione/penalizzazione dell'occhio dominanteocchio destro). Ciò nonostante nell'occhio sinistro ha un buon requisito visivo da qui la definizione di ambliopia relativa. Mentre per quel che concerne la componente strabica che fa spesso da corollario a questo tipo di problemi è possibile affermare che essa si è slatentizzata, è vero sì, con la caduta del 09.12.2015, ma, in ogni caso, sarebbe, se non prima, dopo comunque venuta fuori”* (v. pagg. 5 – 6). *“Il trauma è stato momento rivelatore di un problema di motilità oculare già in essere e, ciò che fa rivelare, per consolidata dottrina medico legale non può mai assurgere a dignità né di causa, né di concausa”* (v. pag. 9).

A questo proposito il Consulente Tecnico, in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, Dott. **Per_5**, in relazione al nesso di causa ed al ruolo, ritenuto dal CTU, solo occasionale, del trauma cranico subito in data 09.12.2015, fa presente che tale assunto è supportato dalle risultanze dello stesso referto redatto dal Pronto Soccorso dell' **Org_2** il giorno stesso dell'evento, da cui risulta che la paziente *“riferisce diplopia (saltuariamente anche in precedenza episodi di diplopia particolarmente*

*quando è stanca” (v. pag. 8 rel. CTU e doc. 5 attori). “All’esame obiettivo (secondo quanto redatto dall’Ausiliario del CTU dott. **Persona_6** nella sua relazione) risulta che (la giovane) “ ... la funzione visiva questa è stata sempre ottimale ... non riferisce di aver mai sofferto di alcuna malattia dal lato oculare, né di aver mai riportato traumi che, direttamente o indirettamente, avrebbero potuto coinvolgerlo”.*

Nel caso di specie, avuto riguardo alle risultanze peritali ed alle Tabelle dell’Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano del 2021 e ritenuto di riconoscere euro 145 al gg di IT, spetta a **Parte_3** la somma di euro 870 a titolo di risarcimento del danno biologico dalla medesima riportato (consistente nella sola inabilità temporanea).

L’importo tabellare preso in considerazione dal Tribunale ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto non può non tenere conto del fatto che le risultanze del giudizio e segnatamente della CTU medico legale sopra riportate danno conto di un quadro lesivo di modesta entità e di un contenuto periodo di inabilità temporanea.

Si ritiene dovuto il risarcimento a titolo di danno morale stante l’età della lesa che in quanto tale ha fatto avvertire alla minore una condizione di sofferenza emotiva.

Si perviene alla somma complessiva di euro 1500.

Non merita invece il caso alcuna <personalizzazione del danno>, non avendo gli attori e l’intervenuta **Parte_3** allegato circostanze specifiche ed eccezionali che diano conto di *un quid pluris* di disagio di vita quotidiana rispetto a quanto già contemplato dalla tabella con la sommatoria dell’importo base afferente alla percentuale di lesività.

Non si fa luogo, inoltre, al risarcimento del danno morale sofferto dai genitori della minore non essendo stato fatto oggetto di domanda.

Nel corso del presente processo è emerso che, in data 05.06.2017, la Compagnia **Controparte_4** in forza di polizza assicurativa stipulata dall’istituto scolastico presso cui l’intervenuta era iscritta, ha corrisposto a parte attrice l’importo di € 2.780,00 mediante assegno non trasferibile tratto sulla **Org_4**

La quietanza di corresponsione di tale somma è stata prodotta in allegato alla nota sostitutiva di udienza ex art. 127 c.p.c. del 12 settembre 2023 da parte convenuta su ordine emesso da questo giudice all’udienza del 21 giugno 2023.

In considerazione di tale circostanza, viene in rilievo la necessità di valutare se in concreto possa operare il principio della compensatio lucri cum damno e per l’effetto, se dall’entità del risarcimento del danno dovuto alla sig.ra **Parte_3** (come sopra liquidato) debba essere detratta la somma sopra indicata, già corrisposta a titolo di indennizzo.

Il suddetto principio ha, difatti, originato un acceso dibattito con riferimento all'ipotesi *“in cui il danno e il beneficio collaterale riposino su differenti titoli da cui insorgono - in capo a due soggetti diversi - due distinte obbligazioni”*.

Tale evenienza si riscontra, appunto, nella fattispecie concreta in cui l'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c. in capo alla sig.ra **Persona_2** (a favore di **Parte_3**) deriva dal fatto illecito ad essa imputabile, mentre l'indennizzo (corrisposto a parte attrice e all'odierna intervenuta) trova fonte nel contratto assicurativo in essere tra l' **[...]** **Organizzazione_1** di Impruneta e la **CP_4** ed è stato corrisposto in forza della polizza stipulata dall' **Org_1** .

Con riferimento al principio della *compensatio lucri cum damno* ai casi in cui venga in rilievo una polizza infortuni, secondo la pronuncia del Tribunale di Milano, Sez. X 11.04.2023, n. 2894, che fa suo anche l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite n. 5119/2002, esso non opera nel caso di specie poiché *“... nelle polizze infortuni, quello che viene in considerazione è “il corpo umano, cioè un bene tutt'affatto particolare, rispetto al quale, per la considerazione etica che i paesi civili hanno della vita umana, non è configurabile un puro e semplice contratto d'indennità come efficace strumento di riparazione del danno prodottosi”* (cfr. Cass., sent. n. 2915/1968). *In altri termini, a differenza delle cose - beni suscettibili di stima ad opera delle parti - la persona non ha un valore che possa essere oggettivamente stabilito da tutti i contraenti, sì da potervi commisurare l'indennizzo assicurativo”* (pag. 20 Trib. Milano, n.2894/2023).

Secondo la sentenza in esame, *“la polizza infortuni deve piuttosto ritenersi “un contratto assicurativo dal contenuto atipico, ma riconducibile al modello generale di cui all'art. 1882, seconda parte, c.c., essendo evidente che ... un infortunio è certamente “un evento attinente alla vita umana”* (pag. 26 sent. cit.). Al cospetto di una polizza infortuni, secondo la pronuncia di merito in esame, occorre, pertanto, rifuggire da rigidi automatismi, risalendo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipula del contratto assicurativo (pag. 22 e Cass., Sez. Unite, n. 22437/2018) e rammentare altresì l'intento perseguito dalle tabelle milanesi.

Le Tabelle di liquidazione del danno alla persona, cui solitamente si ricorre in materia di danno non patrimoniale, *“... non abbiano (hanno) la pretesa di enucleare un “prezzo” del danno alla persona subito dal danneggiato, ma configurano solo un criterio convenzionale cui ancorare la valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 e 2056 c.c. (ex plurimis, Cass., sent. n. 10579/2021 e Cass., sent. n. 11719/2021) -E, dunque, non può ragionevolmente sostenersi che la disciplina delle assicurazioni contro i danni si riferisca indifferentemente alle res e alle persone, stante l'ontologica diversità di questi beni assicurati”* (Trib. Milano Sez. X 11/04/2023, n. 2894, pagg. 20-21).

“La detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato

coincidano: se l'assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l'assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l'indennizzabilità d'un danno presunto, pagato ugualmente l'indennizzo" (pag. 28 sent. cit.).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve dunque concludersi che nel caso de quo non può aversi alcuna compensazione tra il risarcimento liquidato alla intervenuta **Parte_3** e l'indennizzo assicurativo.

Quanto ai danni patrimoniali, è senz'altro dovuto il risarcimento del danno patrimoniale emergente ai genitori di **Parte_3** costituito dall'esborso delle spese sanitarie, nella misura di € 423,00 (relative all'esecuzione della RM encefalo del 22.2.2016 per € 58,00 ed alla relazione medico – legale del Dr. **Persona_7** per € 365,00) come correttamente stimate dal CTU sulla scorta della documentazione in atti ed alla luce di puntuali valutazioni medico legali.

A questo proposito non si può fare a meno di rammentare che questo Giudice già con l'ordinanza del 1.12.2022 avesse dichiarato tardiva la produzione del doc. n. 40 allegato alla nota scritta del 22.11.2022 (contenente 6 ricevute del dott. **Persona_8** del 2020 e 4 ricevute della dott.ssa **Persona_9** del 2020/ 2021 e 2022, dunque emesse tutte prima della scadenza dei termini di cui all'art. 183 sesto co. c.p.c. eccettuata solo la ricevuta n. 126 del 2022, che, in quanto emessa il 16.9.2022, non poteva essere logicamente prodotta entro tale scadenza) e dunque la non utilizzabilità del suddetto documento, tenuto anche conto della mancata richiesta di rimessione in termini).

Al suddetto rilievo del Giudice va aggiunto quello del CTU secondo cui *“Tutte le altre spese prodotte in atti e poi quelle successivamente inviate per mail alla sottoscritta dal padre della lesa relative anche agli anni 2020 -2021- 2022 non sono da ritenersi giustificate perché finalizzate alla cura dello strabismo latente da difetto di vista non corretto con ambliopia relativa che non è da mettere in relazione causale con il trauma cranico del 9.12.2015”* (pag. 6).

Ai fini del computo degli interessi legali e della rivalutazione, occorre considerare che l'obbligazione di risarcimento del danno non perde la natura di debito di valore per il fatto che il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze dell'evento dannoso, per cui il giudice deve tenere conto – anche di ufficio ed anche quando procede alla valutazione equitativa – dell'incidenza della svalutazione monetaria; competono, pertanto, rivalutazione ed interessi, sul rilievo che la rivalutazione e gli interessi hanno funzioni diverse e sono giuridicamente compatibili (Cass. civ., Sez. III, 16/02/2012, n. 2211; Cass. civ., Sez. III, 22/01/2002, n. 707; Cass. civ. Sez. III. 12

/05/1993, n. 5416; Cass. Civ. 1.7.1997, n. 5845; Cass. Civ. 7.3.1995, n. 2656; Cass. Civ., Sez. II, 28/04/1988, n. 3209; Cass. Civ., Sez. III, 28/01/1987, n. 811; Cass. Civ. Sez. I, 04/05/1981, n. 2699; Cass. Civ. Sez. III, 14 / 02/ 1981, n. 927; Cass. Civ. Sez. III, 13/ 12/ 1980, n. 6481; Cass. Civ. Sez. III, 05/01/1979, n. 30).

Quanto agli ulteriori danni patrimoniali, è dovuto agli attori **Parte_1** e **Pt_2** [...] il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal compenso corrisposto allo **Parte_4** per l'assistenza professionale stragiudiziale prestata nella misura di euro 250,00.

Le spese relative alla consulenza di parte attrice espletata in corso di causa - pari ad euro 345,00 (v. fattura allegata alla nota sostitutiva di udienza, doc 42), vanno considerate nell'ambito delle spese di lite, al pari delle spese di CTU.

L'esito del giudizio depone per la soccombenza delle parti convenute a carico delle quali vengono poste le spese di lite come da dispositivo che segue e con la precisazione che lo scaglione di riferimento va individuato applicando il criterio del decisum (importo in concreto liquidato e spettante), e non del disputatum (importo richiesto).

La (davvero) minore entità del danno liquidato rispetto a quello richiesto giustifica il rigetto della domanda proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara **Persona_2** e **CP_1** responsabili dell'infortunio occorso il 9 dicembre 2015 in danno di **Parte_3** all'epoca minorenni, e le condanna, in solido tra loro:

--in favore di **Parte_3** al risarcimento dei danni non patrimoniali mediante il pagamento della somma di euro 1500, oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma devalutata al 9.12.2015 e via via calcolati fino al saldo.

--in favore di **Parte_2** e **Parte_1** al risarcimento dei danni patrimoniali subiti nella misura di euro 673 (423 + 250), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ^{Org} ed interessi compensativi nella misura legale sulla somma devalutata al 9.12.2015 e via via calcolati fino al saldo.

Condanna **CP_1** e **Persona_2** in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice e dell'intervenuta liquidate nella misura di euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge.

Le spese di CTU e di CTP attoreo sono poste sempre a carico delle convenute, in solido tra loro.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Firenze, il 29.4.2024

Il giudice on.

Liliana Anselmo